



# COMUNE DI DIGNANO

Provincia di Udine  
Ufficio di Polizia locale

Via San Gallo n. 35 - 33030 Dignano - p.i. e c.f.: 00480500305

[www.comune.dignano.ud.it](http://www.comune.dignano.ud.it) - [p.municipale@san-daniele.it](mailto:p.municipale@san-daniele.it) Tel.: 0432.943080 - Fax 0432-95428

Prot. 6667

Ordinanza n. 6 /2020

Dignano 27/10/2020

## MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il Regolamento CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinati agli operatori del settore alimentare e non si applica, ai sensi dell'art. 1 c. 2, alla preparazione, alla manipolazione ed alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

**CONSIDERATO** che la D.G.R. FVG n. 2094 dd. 29.08.2005 disciplina nella Regione Friuli Venezia Giulia la macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato;

**CONSIDERATA** la nota del Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale ASU FC, pervenuta in data 13 ottobre 2020 con la quale vengono stabilite le modalità operative di detta attività, riferite al territorio di competenza;

**RITENUTO** necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, richiamare le norme che regolano la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per uso domestico privato;

**VISTO** il Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

**VISTO** il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 20151 dd 24.05.2006

### COMUNICA

1. I privati che intendono macellare suini a domicilio dal giorno 15/10/2020 al 15/03/2021 devono **PREFERIBILMENTE INVIARE** lo stampato a mezzo mail a: [protocollo@comune.dignano.ud.it](mailto:protocollo@comune.dignano.ud.it) oppure presentare presso la sede comunale, **ESCLUSIVAMENTE** previo appuntamento telefonico:

Ufficio protocollo	Tel . 0432/944910
--------------------	-------------------

2. la comunicazione di inizio attività (NOTIFICA) compilata sull'apposito modello almeno TRE GIORNI PRIMA della macellazione stessa, specificando l'ora, il luogo ed il numero dei suini (max 4/anno) da macellare, nonché il nominativo del norcino.
3. Coloro che non abbiano ottemperato in tempo utile alla disposizione del precedente punto e oltre il limite di 4 suini all'anno la macellazione è consentita unicamente presso un macello riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/04.
4. E' vietata la macellazione a domicilio presso strutture agrituristiche, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.
5. E' vietata la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e 1° gennaio.
6. E' vietata la IMMISSIONE SUL MERCATO DELLE CARNI E DEI PRODOTTI DERIVANTI DAI SUINI MACELLATI PER USO DOMESTICO PRIVATO.
7. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
8. Per risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, secondo le prescrizioni dell'art. 10 del regolamento CE 1099/2009.
9. Per l'intervento del veterinario ufficiale, nell'ambito dell'attività di vigilanza e per il campionamento ai fini dell'esame per la ricerca delle trichine non è previsto il versamento di alcun importo.
10. Solo in caso in cui sia richiesta (dal norcino in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato patologico (non salute) dell'animale prima dello stordimento oppure dopo lo stordimento, in relazione ai quadri anatomo-patologico rinvenuti) la visita ispettiva veterinaria è previsto il pagamento dell'importo della relativa tariffa regionale.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO  
Vittorio Orlando